
La prescrizione delle annualità fiscali

di [Celeste Vivenzi](#)

Publicato il 13 Gennaio 2012

la data del 31/12/2011 è trascorsa: vediamo quali annualità fiscali e quali procedure di riscossione sono da considerare, a questo punto, prescritte

L'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria va esercitata entro specifici termini influenzati dal fatto che il contribuente abbia ottemperato o meno all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali (**Redditi, Irap ed Iva**).

TERMINI DI PRESCRIZIONE ORDINARIA

In effetto in caso di dichiarazione fiscale presentata il termine di decadenza scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui si sono presentate le predette dichiarazioni fiscali; nel caso in cui le dichiarazioni sono state omesse il termine di decadenza scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate (**a tale scopo è fondamentale ricordare che si considera omessa anche la dichiarazione fiscale presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario**).

TERMINI DI PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI REATI FISCALI

Se sono presenti violazioni di cui al Decreto Legislativo n. 74-2000 i termini ordinari di prescrizione si raddoppiano ovvero diventano:

- **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;**
- **entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.**

A questo scopo è utile ricordare che l'Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate e Guardia di Finanza) è obbligata a fare denuncia alla Procura della repubblica quando, durante una verifica, entrino in possesso di notizie comprovanti un ipotetico reato fiscale.

Il caso di specie potrebbe anche rendere di fatto ancora accertabile un periodo già prescritto in virtù della prescrizione ordinaria. La Corte Costituzionale con la sentenza 247/2011 ha chiarito che gli organi accertatori sono autorizzati al controllo della contabilità antecedente al quinto anno precedente: quindi pur in presenza di una prescrizione ordinaria di cinque anni si potrebbe ipotizzare un obbligo di conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali per un periodo di nove anni (la casistica andrebbe pertanto chiarita).

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLA PRESCRIZIONE FISCALE

ANNO IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	PRESCRIZIONE SE LA DICHIARAZIONE E' STATA PRESENTATA	PRESCRIZIONE SE LA DICHIARAZIONE NON E' STATA PRESENTATA	PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI REATO FISCALE SE LA DICHIARAZIONE E' STATA PRESENTATA	PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI REATO FISCALE SE LA DICHIARAZIONE NON E' STATA PRESENTATA
2001	2002	SCADUTO	SCADUTO	SCADUTO	31.12.11
2002	2003	SCADUTO	SCADUTO	SCADUTO	31.12.12
2003	2004	SCADUTO	SCADUTO	31.12.12	31.12.13
2004	2005	SCADUTO	SCADUTO	31.12.13	31.12.14
2005	2006	SCADUTO	SCADUTO	31.12.14	31.12.15
2006	2007	SCADUTO	31.12.12	31.12.15	31.12.16

2007	2008	31.12.12	31.12.13	31.12.16	31.12.17
2008	2009	31.12.13	31.12.14	31.12.17	31.12.18
2009	2010	31.12.14	31.12.15	31.12.18	31.12.19
2010	2011	31.12.15	31.12.16	31.12.19	31.12.20

N.B. Per gli anni 2001 e 2002 il termine di cui alla prescrizione in presenza di reati fiscali viene prorogato di due anni in caso di mancata adesione del contribuente al condono fiscale (legge 289-2002).

LA NUOVA PRESCRIZIONE DEI REATI FISCALI

La manovra bis ha stabilito per i reati contemplati dal decreto 74-2000 (artt. 2 - 10) un allungamento dei termini di prescrizione quantificabili in un terzo.

NUOVI LIMITI DI VALORE PER LE SOGLIE PENALI

La manovra bis ha inoltre modificato le soglie di punibilità in seguito al tipo di reato commesso .

TABELLA ESPLICATIVA APPLICABILE AI REATI COMMESSI DAL 17 SETTEMBRE 2011

TIPO REATO	NUOVI LIMITI IN VIGORE E PENA PREVISTA
Dichiarazione fraudolenta con falsa fatturazione	In caso di evasione di iva e redditi attraverso l'ausilio di fatture false è prevista la reclusione da un anno e mezzo a sei anni (art.2 d.l.74-2000). Questo vale per qualsiasi importo evaso. Abolita ogni franchigia.

Dichiarazione fraudolenta con altri artifici	Viene abbassata la soglia relativa all'art. 3 del d.l. 74 -2000 : devono essere presenti congiuntamente :lettera a) evasione imposta per almeno euro 30.000; lettera b) sottrazione all'imposizione per un milione di euro. Pena prevista da un anno e sei mesi a sei anni.
Dichiarazione infedele	Art. 4 d.l.74-2000: il reato si configura se contemporaneamente vengono superati i seguenti limiti: 1) imposta evasa superiore a euro 50.000; b)sottrazione all'imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 di euro. Pena prevista da un anno a tre anni.
Omessa dichiarazione	Art.5 d.l. 74-2000: si ha il reato se l'imposta evasa raggiunge i 30.000 euro. Pena prevista da un anno a tre anni.
Emissione fatture fittizie	Art. 8 d.l. 74-2000: il reato è punibile indipendentemente dalla cifra (non esiste un limite). Pena da un anno e mezzo a sei anni.
Rischio del carcere	Applicabile a chi evade almeno 3 milioni di euro d'imposta e al 30 % del fatturato (devono essere presenti entrambe le condizioni). Non è concesso richiedere la sospensione condizionale della pena . Se il contribuente salda i debiti la sanzione penale sarà ridotta fino ad un terzo e inoltre la prescrizione di questo reato è aumentata di un terzo .

TERMINE DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La cartella va notificata entro i seguenti termini (a pena di decadenza) a seconda dell'atto originario dal quale ha avuto origine:

- **cartella emessa a seguito di controllo automatizzato art.36-bis: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;**
- **cartella emessa a fronte di controllo formale art.36-ter: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;**
- **cartelle emessa a seguito di accertamento ordinario:entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è da considerare definitivo.**

TERMINE DI DECADENZA DELLA ESECUZIONE FORZATA

Nel caso di specie il termine di decadenza decorre dall'avvio dell'esecuzione forzata che dovrà aver luogo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

13 gennaio 2012

Celeste Vivenzi